

REGOLAMENTO ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 11 luglio 2012 - Modificato dall'Assemblea dei soci in data 16 luglio 2015, 8 gennaio 2016 e 29 gennaio 2016

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO I – Gli Organi elettorali.....	3
CAPO I - Commissione Elettorale.....	3
Art. 1 - Nomina	3
Art. 2 - Composizione	3
Art. 3 - Durata.....	3
Art. 4 - Compiti e funzioni.....	3
Art. 5 - Documentazione.....	4
CAPO II - Seggio Elettorale.....	4
Art. 6 - Nomina	4
Art. 7 - Composizione	4
Art. 8 - Durata.....	4
Art. 9 - Compiti e funzioni.....	4
TITOLO II – Il sistema elettorale	5
Art. 10 - Preferenze	5
Art. 11 - Quorum costitutivo	5
Art. 12 - Elezione del Presidente	5
Art. 13 - Elezione dei componenti privati del CdA.....	5
Art. 14 - Elezione dei componenti pubblici del CdA.	5
Art. 15 – Composizione del CdA.	5
Art. 16 - Rappresentatività territoriale.....	6
TITOLO III – Candidature.....	6
Art. 17 - Requisiti soggettivi	6

Art. 18 - Cause di ineleggibilità.....	6
Art. 19 - Incompatibilità.....	6
Art. 20 - Presentazione delle candidature.....	6
Art. 21 - Verifica delle candidature.....	7
TITOLO IV – Il procedimento elettorale.....	7
CAPO I – Operazioni preliminari.....	7
Art. 22 - Indizione delle elezioni.....	7
Art. 23 - Insediamento del Seggio elettorale.....	8
Art. 24 - Verifiche preliminari.....	8
Art. 25 - Presentazione delle candidature.....	8
Art. 26 - Apertura delle operazioni di voto.....	8
Art. 27 - Elettorato attivo.....	8
CAPO II – Elezione del Presidente e del C.D.A.....	9
Art. 28 - Operazioni di voto.....	9
Art. 29 - Chiusura delle votazioni.....	9
Art. 30 - Proclamazione dell’eletto.....	9
CAPO III – Scrutinio e chiusura delle operazioni elettorali.....	9
Art. 31 - Operazioni di scrutinio.....	9
Art. 32 - Adempimenti conclusivi della Commissione.....	10
Art. 33 - Documentazione elettorale.....	10
Art. 34 - Ricorsi.....	10
TITOLO V – Disposizioni finali.....	10
Art. 35 - <i>Prorogatio</i> degli Organi elettivi.....	10
Art. 36 - Cause di cessazione anticipata della carica.....	10
Art. 37 - Cessazione anticipata della carica di Presidente.....	11
Art. 38 - Cessazione anticipata della carica di componente del CdA.....	11
Art. 39 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.....	12
Art. 40 - Sostituzione di un componente pubblico del CdA.....	11

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei principi fondamentali della Fondazione di Partecipazione, disciplina le procedure elettorali degli Organi elettivi del Gruppo di Azione Locale S.G.T. costituito per operare su un'area composta da 19 comuni della Provincia di Cagliari facenti parte di quattro Ambiti Territoriali Ottimali: Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari.

La Fondazione di partecipazione GAL SGT rispetta i seguenti principi:

- **“Una testa un voto”** che consente una reale partecipazione alle scelte societarie;
- **“Divieto di delega”** ad altro socio, al fine di evitare fenomeni consueti di raccolta di deleghe e quindi di elusione del principio di rappresentanza paritaria ed individuale, che è difeso in ogni parte dello statuto;
- **“Porta aperta”**, al fine di favorire il processo di allargamento della base di consenso.

Sono Organi elettivi del GAL, interessati dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

TITOLO I – Gli Organi elettivi

CAPO I - Commissione Elettorale

Art. 1 - Nomina

Le gestione, la conduzione e la vigilanza sulle procedure elettorali degli organi elettivi della Fondazione sono affidate ad una Commissione Elettorale.

La Commissione viene proposta da chi presiede l'Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato), con specifica individuazione del suo Presidente, ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci del GAL SGT.

Possano far parte della Commissione:

- a) i soci, a condizione che non siano candidati;
- b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;
- c) i tecnici dell'Agenzia LAORE;
- d) il personale tecnico della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici Territoriali dell'area GAL.

La nomina della Commissione deve essere perfezionata entro la data di indizione delle nuove elezioni, anche contestualmente ad essa.

Art. 2 - Composizione

La Commissione Elettorale sarà composta da tre membri effettivi, di cui almeno uno individuato nella struttura tecnico-amministrativa del GAL (se presente), oltre a due supplenti.

Il Presidente della Commissione provvede ad assegnare le rispettive funzioni agli altri componenti.

In caso di impedimento di un suo componente titolare, subentra d'ufficio il supplente più giovane.

L'incarico di Presidente o componente della Commissione è incompatibile con quello di Presidente o componente del Seggio Elettorale.

Art. 3 - Durata

La Commissione Elettorale rimane in carica dalla data di nomina e fino al completo espletamento delle operazioni elettorali, ivi inclusa la definizione di eventuali controversie insorte.

Art. 4 - Compiti e funzioni

La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.

Per l'espletamento del proprio mandato la Commissione Elettorale avrà diritto di accesso ad ogni documento della Fondazione, relativo al procedimento elettorale, che riterrà necessario consultare o acquisire.

Compete alla Commissione Elettorale:

- a) la definizione della data e del luogo di svolgimento delle elezioni;
- b) la predisposizione della modulistica elettorale;
- c) l'individuazione della sede ove ricevere le candidature e del termine entro cui dovranno essere presentate, curandone la pubblicazione sul sito web del GAL SGT;
- d) la verifica della regolarità, completezza ed ammissibilità delle domande di candidatura;
- e) la predisposizione di un manifesto recante le candidature elencate in ordine alfabetico;
- f) la predisposizione e verifica della pubblicazione, sul sito web, delle informazioni e della documentazione relativa alla presentazione delle candidature ed al procedimento elettorale;
- g) la direzione e la disciplina dell'assemblea elettorale: accreditamento dei partecipanti, gestione degli interventi, ordine e modalità delle votazioni, proclamazione dei risultati;
- h) l'acquisizione delle dichiarazioni di accettazione delle cariche da parte degli eletti;
- i) la risoluzione delle eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
- j) la decisione sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento.

La Commissione Elettorale, in relazione all'intero procedimento elettorale, decide su qualunque aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

Art. 5 - Documentazione

Tutta la documentazione che la Commissione Elettorale acquisirà nel corso del proprio mandato, domande di candidatura e relativi allegati, verbali di riunione di Commissione, materiali di votazione, dichiarazioni di accettazione delle nomine e relativi allegati alla cessazione del proprio mandato dovranno essere consegnati, a cura del Presidente della Commissione Elettorale, al Direttore della Struttura Tecnica del GAL, che provvederà affinché siano conservati nei termini di legge.

CAPO II - Seggio Elettorale

Art. 6 - Nomina

Lo svolgimento delle operazioni di voto è affidato al Seggio Elettorale.

La composizione del Seggio viene proposta da chi presiede l'Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato) ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci del GAL SGT.

Possono far parte del Seggio Elettorale:

- a) i soci, a condizione che non siano candidati;
- b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;
- c) i tecnici dell'Agenzia LAORE;
- d) il personale tecnico della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici Territoriali dell'area GAL.

La nomina del Seggio Elettorale deve essere perfezionata entro la data di indizione delle nuove elezioni, anche contestualmente ad essa.

Art. 7 - Composizione

Il Seggio Elettorale sarà composto da tre membri, di cui un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Seggio Elettorale provvede ad assegnare ai componenti il Seggio le specifiche funzioni di segreteria, verbalizzazione e scrutinio.

In caso di impedimento di un suo componente titolare, subentra di ufficio il supplente più giovane.

Art. 8 - Durata

Il Seggio Elettorale rimane in carica dalla data di nomina fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 9 - Compiti e funzioni

Compete al Seggio Elettorale:

- a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
- b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
- c) redigere il verbale delle proprie attività;
- d) custodire la documentazione elettorale fino al momento della consegna alla Commissione Elettorale.

TITOLO II – Il sistema elettorale

Art. 10 - Preferenze

Ogni elettore esprime una sola preferenza per la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e al massimo tre preferenze per la carica di Consigliere, di cui almeno una da esprimere in favore di un candidato alla carica di Consigliere di parte pubblica. La votazione avverrà a scrutinio segreto, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento e dalla Commissione elettorale.

Art. 11 - Quorum costitutivo

Le elezioni saranno valide solo qualora all'assemblea dei votanti partecipi, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 12 - Elezione del Presidente

Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art. 13 - Elezione dei componenti privati del CdA

Risulteranno eletti i soggetti privati candidati alla carica di Consigliere, che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse dai votanti, salvo lo scorrimento della lista in base ai criteri di cui all'art. 15. In seno al Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti cinque componenti della parte privata, salvo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 3.

Qualora il Presidente eletto appartenga al gruppo dei soci privati, il numero dei Consiglieri privati da eleggere sarà ridotto a quattro.

Art. 14 - Elezione dei componenti pubblici del CdA

Risulteranno eletti i due candidati, in rappresentanza della componente pubblica del GAL SGT, che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse dai votanti, salvo lo scorrimento della lista in base ai criteri di cui all'art. 15.

Qualora il Presidente eletto appartenga al gruppo dei soci pubblici, il numero dei Consiglieri pubblici da eleggere sarà ridotto a uno.

Laddove tra i votati della componente pubblica non sia possibile rispettare i criteri di cui all'art. 15, dovrà essere riaperta la lista dei candidati privati da cui procedere alle ulteriori nomine, fino al completamento dell'Organo amministrativo.

Art. 15 - Composizione del CdA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.

In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 50% della rappresentanza dei privati scelti fra i soci fondatori e i partecipanti preferibilmente rappresentativi delle quattro regioni del SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Dei componenti eletti della rappresentanza privata della Fondazione vi possono essere:

- a) Rappresentanti delle parti economiche e sociali;
- b) Rappresentanti degli interessi collettivi di sviluppo socio economico e/o culturale del territorio del GAL SGT;
- c) Singoli privati.

In entrambi i gruppi di votati, pubblico e privato, per la proclamazione degli eletti dovrà scorrersi la lista dei votati fino al raggiungimento della rispettiva percentuale di soggetti qualificati. Una volta completato il parametro richiesto, per l'elezione degli eventuali componenti residui si ripartirà dal candidato maggiormente votato e non eletto.

Deve essere favorita, per quanto possibile, la presenza di donne e di giovani sotto i quarant'anni.

Art. 16 - Rappresentatività territoriale

Nel rispetto dell'art. 18 dello Statuto, allo scopo di garantire la rappresentatività territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) dovrà, preferibilmente, garantire la presenza di rappresentanti di tutti i territori richiamati nelle disposizioni generali del presente regolamento.

TITOLO III – Candidature

Art. 17 - Requisiti soggettivi

Alla carica di Presidente possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da almeno dodici mesi, soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti.

Alla carica di Consigliere possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da almeno sei mesi, soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti.

Per quanto attiene la componente pubblica, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti dai rappresentanti delle rispettive Amministrazioni o loro delegati. Questi ultimi, sebbene iscritti personalmente come soci, non possono essere candidati per la componente privata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Cause di ineleggibilità

Non possono essere candidati, e se eletti decadono:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi è stato condannato a pene comportanti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che abbiano riportato condanne, passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
- c) i soggetti sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 19 - Incompatibilità

Per quanto attiene le cause di incompatibilità si richiamano le procedure tecnico amministrative della Regione Sardegna di cui alla Determinazione n. 25614/669 del 11.10.2011.

Art. 20 - Presentazione delle candidature

Entro due giorni dall'indizione delle elezioni sarà pubblicato, sul sito web del GAL SGT, il termine entro cui presentare le candidature, insieme ad ogni riferimento utile ed alla relativa modulistica. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati in originale, dovranno pervenire nel termine e presso la sede determinati dalla Commissione Elettorale.

La dichiarazione di candidatura, nel rispetto del modello prodotto dalla Commissione Elettorale, può essere consegnata a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Le candidature di parte pubblica dovranno garantire la massima partecipazione e trasparenza, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 15 e 16.

Alle candidature presentate dai soggetti pubblici dovranno essere corredati i provvedimenti delle Amministrazioni interessate, che contengano l'espressione della volontà di individuare i candidati quali rappresentanti dell'Amministrazione stessa presso il GAL SGT.

Delle dichiarazioni presentate a mano, sarà rilasciata ricevuta sottoscritta da un membro della Commissione Elettorale.

Per le dichiarazioni pervenute a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata farà fede la data di ricezione.

Le candidature pervenute oltre i termini stabiliti saranno dichiarate inammissibili.

È fatta salva la facoltà, in capo alla Commissione elettorale, di prorogare i termini per la presentazione delle candidature (e per lo svolgimento delle elezioni) qualora, alla data stabilita, non siano pervenute dichiarazioni di candidature sufficienti a garantire l'elezione degli Organi della Fondazione nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 15 e 16.

Art. 21 - Verifica delle candidature

La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, e redige la lista dei candidati, così suddivisi:

- a) candidati alla carica di Presidente;
- b) candidati alla carica di componente privato del Consiglio di Amministrazione;
- c) candidati alla carica di componente pubblico del Consiglio di Amministrazione.

La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito web del GAL SGT, entro due giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature. Accanto al nominativo di ciascun candidato dovrà essere indicato l'eventuale possesso dei requisiti di cui all'art. 15.

Le dichiarazioni di candidatura saranno custodite a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale.

I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo in Assemblea ai sensi dell'art. 25 ultimo Comma.

Eventuali rettifiche all'elenco delle candidature potranno essere pubblicate sul sito non oltre la giornata precedente a quella di svolgimento delle elezioni.

TITOLO IV – Il procedimento elettorale

CAPO I – Operazioni preliminari

Art. 22 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con dichiarazione del Presidente in carica prima dalla scadenza del mandato, in sede di Assemblea dei soci appositamente convocata. Entro e non oltre la medesima riunione dell'Assemblea deve essere perfezionata la nomina della Commissione e del Seggio elettorale, ai sensi degli artt. 1 e 6 del presente regolamento.

La Commissione Elettorale dovrà, entro due giorni dall'indizione delle elezioni:

- a) individuare la data e la sede ove si svolgeranno le operazioni elettorali;
- b) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
- c) Indicare l'indirizzo ove dovranno pervenire le candidature;
- d) predisporre la modulistica per la presentazione delle candidature e l'accettazione della carica;
- e) curare la pubblicazione di tutte le informazioni e della documentazione di cui ai precedenti punti, oltre ai nominativi dei componenti la Commissione ed il Seggio elettorale, sul sito web del GAL SGT.

Le elezioni dovranno essere fissate entro il termine di venti giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea convocata per l'indizione. È compito del Presidente del Consiglio d'Amministrazione in carica convocare l'Assemblea dei soci per la data stabilita dalla Commissione elettorale.

Art. 23 - Insediamento del Seggio elettorale

Le operazioni di voto sono gestite dal Seggio elettorale

Il Seggio elettorale si insedia nei locali individuati dalla Commissione Elettorale, alla data e nell'orario indicati da quest'ultima.

Il Presidente della Commissione elettorale provvede a quanto necessario affinché almeno due ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali siano consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:

- a) la lista degli aventi diritto al voto;
- b) il pacco delle schede per la votazione;
- c) un timbro del GAL SGT;
- d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno dei locali ove si svolgerà la votazione;
- e) un'urna per l'inserimento delle schede votate;
- f) quant'altro occorra per la votazione, quali una o più cabine e la cancelleria necessaria.

Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente del Seggio determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.

Art. 24 - Verifiche preliminari

L'assemblea si riunisce nell'orario stabilito dalla Commissione Elettorale.

Entro un'ora dall'orario di inizio dell'assemblea, il Presidente della Commissione verifica, se in prima convocazione, la sussistenza del quorum costitutivo di cui all'art. 11 del presente regolamento, disponendo conseguentemente per l'apertura della seduta elettorale ovvero, in caso negativo, per la dichiarazione di mancata costituzione ed il rinvio ad una successiva convocazione dell'assemblea elettorale.

Art. 25 - Presentazione delle candidature

Verificata e proclamata la regolarità della costituzione dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione espone ai partecipanti i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico, nel seguente ordine:

1. candidati alla carica di Presidente;
2. rappresentanti della componente privata candidati alla carica di Consigliere;
3. rappresentanti della componente pubblica candidati alla carica di Consigliere.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale ritenga di rilevare eccezioni alla regolarità e/o ammissibilità di singole candidature, il Presidente ne dà immediata informativa all'Assemblea, esponendo l'opinione della Commissione Elettorale.

L'Assemblea, ascoltata la relazione del Presidente della Commissione Elettorale, ascoltato altresì, ove ne venga fatta richiesta, il candidato interessato dalla eccezione di irregolarità o inammissibilità della propria domanda, delibera seduta stante, in via inappellabile, a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 26 - Apertura delle operazioni di voto

Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli il Presidente della Commissione, dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, dichiara aperte le operazioni di voto.

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità o di altro documento, previsto dalla Commissione elettorale, che occorra a dimostrare l'appartenenza all'elettorato attivo, apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente della Commissione o del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

Art. 27 - Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo tutti i soci del GAL SGT.

Sono esclusi dal diritto di voto i soci che abbiano acquisito la qualità di socio successivamente alla data di indizione delle elezioni.

CAPO II – Elezione del Presidente e del C.D.A.

Art. 28 - Operazioni di voto

Le operazioni verranno effettuate attraverso un meccanismo di doppio turno.

Durante il primo turno, verrà eletto il CdA in numero di 7 (sette) consiglieri, mentre nel secondo turno, verrà eletto il Presidente tra coloro che, eletti alla carica di consigliere durante il primo turno, abbiano manifestato, in sede di presentazione della candidatura, la disponibilità ad assumere la carica di Presidente. Gli elettori, ritirata la scheda apposita, devono votare all'interno della cabina o in altro spazio riservato indicato dal Presidente del Seggio.

La scheda sarà suddivisa in due spazi dedicati, rispettivamente, al gruppo di candidati alla carica di Consigliere di parte privata ed al gruppo di candidati alla carica di Consigliere di parte pubblica. Accanto al nominativo di tutti i candidati saranno riportate le rispettive informazioni relative al possesso dei criteri di cui all'art. 15 e all'eventuale disponibilità di partecipare, qualora eletto, al secondo turno per la votazione del Presidente.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per i candidati alla carica di Consigliere, di cui almeno una da esprimere in favore di un candidato alla carica di Consigliere di parte pubblica.

Sono comunque valide le schede con apposta anche una sola preferenza.

La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio Elettorale.

Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato.

Al termine delle operazioni di scrutinio delle votazioni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si procederà immediatamente con la votazione dei candidati alla carica di Presidente secondo le modalità indicate ai precedenti commi.

Art. 29 - Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni quando tutti gli elettori presenti abbiano votato.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale provvede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- a) numero dei votanti;
- b) numero delle schede autenticate e non utilizzate;
- c) numero delle schede non autenticate rimaste.

Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri del Seggio Elettorale.

Compiute tali operazioni, il Seggio procede alle operazioni di scrutinio delle schede, secondo le disposizioni di cui al successivo Capo III.

Art. 30 - Proclamazione dell'eletto

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale ne verifica, immediatamente, la regolarità.

Il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale, proclama il vincitore alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT e, successivamente, gli eletti alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, elencando prima quelli della componente privata e successivamente quelli della componente pubblica.

CAPO III – Scrutinio e chiusura delle operazioni elettorali

Art. 31 - Operazioni di scrutinio

La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più preferenze di quelle consentite.

Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.

In caso di parità di voti tra due candidati in possesso dei medesimi requisiti, prevarrà quello più giovane di età.

Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale. La decisione ultima sulla controversia spetta al Presidente del Seggio.

Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

Il verbale riporta altresì:

- a) il numero delle schede spoglie;
- b) il numero degli elettori che hanno votato.

Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti del Seggio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 32 - Adempimenti conclusivi della Commissione

Il Presidente della Commissione Elettorale annoterà l'esito degli scrutini sul verbale della riunione assembleare che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale, con l'allegazione delle schede e dei registri di voto.

Nel termine di due giorni lavorativi dalla chiusura dell'Assemblea elettorale la Commissione Elettorale dovrà acquisire dagli eletti le rispettive dichiarazioni di accettazione. Con il ricevimento della dichiarazione di accettazione si perfeziona la nomina dell'eletto.

Nel caso di mancata accettazione da parte di uno o più degli eletti, si procede con scorrimento della lista degli eletti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15

La Commissione Elettorale comunica immediatamente la composizione definitiva del nuovo Consiglio di Amministrazione al Presidente neoeletto il quale, entro i 5 giorni successivi, dovrà convocare la prima riunione per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Documentazione elettorale

Tutti i verbali prodotti dal seggio elettorale, insieme alla restante documentazione e al residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al Presidente della Commissione elettorale, che ne cura la conservazione nei termini di legge.

Art. 34 - Ricorsi

Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso in forma scritta, entro i due giorni successivi alla data delle elezioni e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi due giorni.

Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 35 - Prorogatio degli Organi elettivi

Nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, permangono in carica gli Organi uscenti, anche qualora il mandato sia già scaduto, con poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 36 - Cause di cessazione anticipata della carica

Le cause di cessazione anticipata della carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione possono essere:

- a) dimissioni volontarie;

- b) impedimento permanente;
- c) decadenza per perdita dei requisiti soggettivi;
- d) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità;
- e) decesso;
- f) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Sono da ritenersi cause di giustificazione: malattia o infortunio, impedimento lavorativo o gravi motivi di famiglia. Il Presidente ha facoltà di ammettere ulteriori motivi addotti a giustificazione dell'assenza;
- g) perdita di rappresentatività nei confronti dell'Amministrazione partecipante (per i soli componenti della parte pubblica del Consiglio di Amministrazione);
- h) altre cause previste dallo Statuto o dai regolamenti del GAL SGT.

Art. 37 - Cessazione anticipata della carica di Presidente

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT cessi dalla carica antecedentemente alla scadenza del mandato, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 36, subentra immediatamente il Vicepresidente, il quale dichiara la formale cessazione dalla carica e indice elezioni suppletive, ai sensi del presente regolamento, per la sola rielezione del Presidente.

Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, in capo al Consiglio di Amministrazione, della cessazione del Presidente in carica.

Nelle more della nomina del nuovo Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

È ammessa la candidatura del socio componente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Cessazione anticipata della carica di componente del C.d.A.

Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 36, un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiarata la formale cessazione dalla carica di Consigliere, procede alla surroga del Consigliere decaduto tramite lo scorrimento della lista dei candidati alle elezioni generali sulla base del numero di voti ricevuti, nel rispetto dell'obbligo di mantenere i requisiti in capo al Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 15 del presente Regolamento e nel rispetto delle quote di rappresentanti pubbliche e private, di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento. Qualora non siano presenti candidati, o non siano presenti candidati in numero sufficiente a garantire la surroga, si procede a elezioni suppletive.

In deroga alle previsioni di cui agli art. 14 e 15 del presente Regolamento, qualora non siano presenti candidati pubblici per effettuare la surroga, si provvede allo scorrimento delle liste dei candidati privati.

In deroga al comma 1, qualora la cessazione dalla carica avvenga nell'arco dei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, la scelta di indire le elezioni suppletive viene demandata all'Assemblea, che ne valuta l'opportunità anche in relazione alla situazione.

Il nuovo Consigliere eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Nella sostituzione del componente dovrà essere garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 39 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione

Qualora cessino contemporaneamente dalla carica più di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, ivi incluso il Presidente.

In siffatta ipotesi si procederà a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente regolamento.

Art. 40 - Sostituzione di un componente pubblico del C.d.A.

Qualora la cessazione anticipata della carica riguardi un componente pubblico del Consiglio di Amministrazione, l'accettazione della carica dovrà essere corredata dalla dichiarazione dell'Amministrazione rappresentata ai sensi dell'art. 20, comma 4 del presente regolamento.